CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I –
CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721
Tel. 0883/290318 /207 - Fax. 0883/290225

IL SEGRETARIO GENERALE

Andria, 22/10/2019

COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Citta' di Andria
Protocollo N.0092921/2019 del 22/10/2019

OGGETTO: Sentenze di condanna del Comune di Andria per inerzia o per silenzio serbato su procedimenti ad istanza di parte. **Direttiva**.

Come è noto, la situazione del nostro Comune ci impone di dedicare attenzione qualificata a tutto ciò che può avere, anche solo potenzialmente, una qualche valorizzazione economica, sia in termini di entrata che di spesa, imponendoci di sviluppare una adeguata capacità di previsione e di evitare accuratamente ogni pratica o comportamento che possa generare, a carico dell'ente, il sorgere o il maturare di oneri non previsti ed evitabili.

Mi riferisco, in particolare, per notizia fornitami proprio oggi, alla necessità di evitare che il silenzio serbato da uffici comunali o l'inerzia nel *facere,* prescritto come obbligatorio da leggi o sentenze dell'A.G., possano costituire il presupposto di sentenze di condanna del Comune i cui oneri, oltre ad ingrossare le fila dei debiti fuori bilancio già esistenti, rendono ancora più pesante una situazione che va invece obbligatoriamente migliorata anche al fine di ottenere, dalla Corte dei Conti, l'approvazione del deliberato Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, mostrando documentalmente una gestione virtuosa ed improntata ai principi ineludibili della *sana gestio* giuscontabile.

Non intendo, in questa sede, impartire lezioni sulla diversa qualificazione del silenzio, che è istituto sicuramente noto a tutti, anche nelle diverse sfaccettature che sono derivate dallo sviluppo del diritto vivente formatosi nelle aule di giustizia e dalle modifiche normative degli ultimi anni.
Mi piace, però, richiamare all'attenzione di chi leggerà la presente poche, significative norme la cui conoscenza è fondamentale per ogni soggetto che opera nelle pubbliche amministrazioni.

Pietra miliare dell'obbligo di conclusione provvedimentale attraverso atto espresso è l'art. 2 della L. 241/90, nel testo risultante dalle diverse novelle che ne hanno modificato, negli anni, il dato letterale e la norma da esso dettata. E' opportuno riportare, di seguito, il testo delle disposizioni più significative.

CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I –
CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721
Tel. 0883/290318 /207 - Fax. 0883/290225

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Il chiaro tenore dell'art. 2 va, ovviamente, completato ed integrato con la disciplina in materia di silenzio, pure dettata dalla fondamentale legge sul procedimento anche nella delicata materia del diritto di accesso agli atti e documenti, nonchè dalla disciplina che regola la particolare materia tributaria, il rapporto con il contribuente ed i suoi diritti ed il contenzioso tributario successivo ed eventuale.

Appare quantomai opportuno richiamare all'attenzione di tutti il rigoroso rispetto sia degli obblighi di conclusione provvedimentale sia dei tempi previsti dalle fonti vigenti per la conclusione delle diverse tipologie di procedimenti, invitando, all'uopo, i sigg.ri Dirigenti ad impartire disposizioni operative precise e cogenti volte ad indirizzare l'azione degli uffici rispettivamente diretti verso il corretto e tempestivo sviluppo procedimentale ed istruttorio dei procedimenti da avviare su impulso di parte o d'ufficio in guisa da consentire, nei tempi previsti, l'adozione del prescritto provvedimento da parte del soggetto titolare dell'obbligo relativo.

Questo consentirà di non alimentare ulteriore contenzioso promosso da privati e di evitare, per il futuro, di essere soccombenti e patire gli effetti di sentenze di condanna alle spese o a risarcimenti per danno da ritardo.

Dispongo, altresì, al fine di monitorare l'azione degli uffici ed i loro effetti e di valutare azioni correttive o rimediali che tengano indenne le finanze pubbliche, che l'Avvocatura dell'ente trasmetta tempestivamente al Commissario ed al Segretario Generale tutte le

CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I –
CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721
Tel. 0883/290318 /207 - Fax. 0883/290225

IL SEGRETARIO GENERALE

sentenze di condanna del Comune generate da inerzia o silenzio degli uffici o, comunque, da violazione dell'obbligo di conclusione provvedimentale di procedimenti.

Dispongo, inoltre, che la presente, da trasmettere al Sig. Commissario, ai Sigg.ri Subcommissari, ai Dirigenti, al Titolare del Servizio Avvocatura ed al Vice Comandante della P.M., sia pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Prevenzione della Corruzione".

Confido nella puntuale osservanza della presente e nel qualificato presidio dei tempi di conclusione dei procedimenti da parte di ciascun Dirigente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Brunella ASFALDO